

## ENTE DEL PARCO DEL CONERO

Via Peschiera n. 30  
60020 SIROLO (AN)

### DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

N. 4

Oggetto: Attivazione temporanea dell'attività di contenimento della specie cinghiale con la cessione all'OVS e OVT dell'intero capo abbattuto.

Data: 26/01/2016

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di gennaio, nel proprio ufficio,

#### Il Direttore

- Premesso che la fauna selvatica omeoterma è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata e protetta nell'interesse della comunità internazionale, nazionale e regionale (art. 1, c.1 Legge 11 febbraio 1992 n. 157 - art.1,c. 2, Legge Regionale 5 gennaio 1995 n. 7).
- Che le funzioni di tutela, conservazione e gestione della fauna selvatica omeoterma sono attribuite alle Province dalle normative nazionali e regionali (art. 1, e. 3 L. 157/92 - art. 2 L.R. 7/95).
- Il territorio protetto del Parco del Conero ricade interamente nella Provincia di Ancona.
- Al fine di ricomporre squilibri ecologici accertati e garantire la qualità complessiva dell'ambiente, l'Ente Parco è costretto ad attuare un Piano di gestione della popolazione di Cinghiale (*Sus scrofa*) nel approvato dal Consiglio Direttivo del Parco con Delibera del Consiglio Direttivo n. 122/2014 in cui l'obiettivo generale è la massima riduzione della popolazione del cinghiale.
- Considerato che il Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero, approvato con delibera n. 137/2014, prevede all'art.12 comma e) *In deroga di quanto previsto dai precedenti commi, il Direttore può disporre delle mezzane di cinghiale secondo le esigenze dell'Ente Parco*.
- Considerato che con deliberazione n. 5/16 il Consiglio Direttivo ha deliberato:
  1. di dare mandato al Direttore ai sensi dell'art.12 comma e) del Regolamento per la gestione della popolazione di cinghiale all'interno del territorio dell'Ente Parco del Conero di cedere a titolo di rimborso forfetario delle spese sostenute l'intero capo da questi abbattuto. Tale rimborso non integrano in ogni caso forma alcuna di rapporto di lavoro, ne autonomo, ne subordinato, le prestazioni svolte dagli operatori addetti all'abbattimento dei capi di cui al presente Regolamento;
  2. che l'operatore si dovrà accordare con il personale della ditta Salumificio del Conero per i costi del trattamento del capo che sono a suo carico ed il ritiro della carcassa dell'intero capo abbattuto che è di sua spettanza;

